



## **UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**

### **‘ADDA MARTESANA’**

Città Metropolitana di Milano  
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di **Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano**

#### **SETTORE 4 FINANZIARIO E RISORSE UMANE**

**Determinazione n. 31 del 05-09-2017**

**Registro generale n. 197 del 05-09-2017**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE  
E DELLA PRODUTTIVITA ANNO 2017 - PARTE STABILE**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

##### **PREMESSO :**

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 in data 29 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2018-2019;
- che con deliberazione della Giunta dell'Unione adottata nella seduta del 25 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate al Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, per gli anni 2017/2019, le necessarie dotazioni finanziarie per porre in essere gli atti gestionali;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente dell'Unione n. 16 in data 31/10/2016 con il quale ha nominato il rag .Lucio Marotta Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane dell' UCL Adda Martesana per il periodo 01.11.2016 – 31.12.2017;

**PREMESSO altresì:**

- a) che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:
- n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
  - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
  - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
  - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;
- c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

**VISTO** il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

**VISTO** il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

**VISTO** il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016.

**VERIFICATO** che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

**ATTESO:**

- che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;
- che pertanto si rende necessario procedere alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate relativo all'anno 2017 dell'Unione;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale.

**VISTI** i Fondi per le risorse decentrate relativi all' anno 2016 dei singoli Comuni aderenti all'Unione, come da singole Tabelle 15 del Conto annuale delle spese del personale per l'anno 2016.

**CONSIDERATO** che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
  - a) risorse stabili (art. 31 comma 2 del CCNL 2002/2005) che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - c) risorse variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 2002/2005) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1.4.99;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL 9.5.2006, art. 8 CCNL 11.04.2008 e art. 4 CCNL 31.07.2009);

**CONSIDERATO** altresì che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**VISTO:**

- l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3 quinquies) alla contrattazione integrativa: *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4.3.2009 n. 15..."*;
- la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 557 che stabilisce che per *"gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolto, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a)- *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;*
  - b)- *....(omissis)..*

c)- *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*

- il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

- la Legge 190/2014 ed in particolare l'art. 1 commi 254, 255 e 256;

- l'art. 1, comma 762, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”;*

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che ha prorogato fino al 31.12.2014 le disposizioni contenute nell'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 e conseguentemente:

- anche per il 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non doveva essere superiore a quello dell'anno 2010;

- disponeva che il meccanismo della decurtazione in proporzione al personale in servizio sarebbe stato applicato a regime a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che pertanto le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio dovevano essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni dalla L. 122/2010, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011 - 2014;

- la circolare della RGS nr. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta *“minusvalenza fissa”*) da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

**ESAMINATO** l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), che così prevede: *“ Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.*

**RICHIAMATA** la Circolare della R.G.S. N. 12 del 23 Marzo 2016 che fornisce istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013. **In particolare, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che la stessa *“andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento”.***

**RICHIAMATO** l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (attuativo della riforma Madia del pubblico impiego, di modifica del D.LGS. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009), pubblicato in G.U. in data 07 giugno 2017, che testualmente recita:

*Art. 23- Salario accessorio e sperimentazione*

*1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la*

*contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

*2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,*

*di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

che ha abrogato il sopra-citato art.1, comma 236 della Legge 28.12.2018 n. 208 e che prevede che il Fondo produttività dell'anno 2017 sia costituito entro il tetto del 2016.

**CONSIDERATO** che il predetto D.Lgs. entrerà in vigore a partire dal prossimo 22 giugno 2017, ma che comunque, visto il periodo temporale in cui viene costituito il presente Fondo, si ritiene di doversi adeguare.

**RILEVATO**, quindi, a questo punto, che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate STABILI per l'anno 2017, come da **allegato A** seppure in via provvisoria, in attesa di eventuali circolari esplicative della normativa relativa alla costituzione dei fondi dell'anno 2017, al fine di consentire e regolarizzare la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio, previsti dal CCNL attualmente vigente, compresa la quota di indennità di comparto stabilita dall'art. 33 del CCNL richiamato a carico del fondo medesimo, nel rispetto delle norme sopracitate;

**DATO ATTO** che le risorse riferite alle voci indicate dal 2° comma dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 (risorse stabili), così come integrato dall'art. 4, 1° comma, del CCNL 9.5.2006 e dall'art. 8 comma 2 del CCNL 11.04.2008, non necessitano di verifiche consuntive e non sono soggette ad accertamento da parte dei servizi di controllo interno né a contrattazione decentrata, al contrario invece, per quanto attiene le risorse aggiuntive di parte variabile, che l'Amministrazione Comunale con il proprio atto di indirizzo potrebbe mettere a disposizione per raggiungere le finalità determinate;

**PRECISATO** che anche per l'anno 2017 è necessario rispettare il tetto di spesa per il personale, determinato dall'art. 1 comma 557 quater della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (il tetto di spesa di personale non superabile a partire dall'anno 2014 corrisponde alla media degli anni 2011/2012/2013) e che del contenuto della presente determinazione si è già tenuto conto in sede di stesura del bilancio di previsione e se ne dovrà tenere conto in sede di approvazione dei futuri documenti contabili;

**TENUTO CONTO** che il Fondo 2017, così come provvisoriamente costituito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

**DATO ATTO** che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo 2017 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo

si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1. del D. lgs. 165/2001 ad oggetto "Controllo in materia di contrattazione integrativa";

**VISTO** il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**RITENUTO**, a conclusione, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate STABILI relativamente all'anno 2017, le cui risultanze sono dettagliate **nell'allegato a costituisce parte integrante e sostanziale**.

**RICHIAMATI** i vigenti regolamenti di contabilità e di Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**RICHIAMATO** il Testo Unico delle Leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), ed in particolare l'art. 109.

**DATO ATTO** altresì che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

## **D E T E R M I N A**

Per tutte le motivazioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate:

1. la quantificazione del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività PARTE STABILE per l'anno 2017, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa, come da prospetto allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la necessità di eventuale verifica alla luce di mutamenti normativi, o di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;
2. che la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017, e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell'indennità di comparto, risulta già impegnata ope legis ad inizio esercizio nel bilancio 2017 ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera "a" del D. Lgs. 267/2000;
3. di specificare che l'utilizzo delle risorse stabili è già destinato alla remunerazione dei seguenti istituti e che eventuali risparmi potranno essere definitivamente quantificati e resi disponibili soltanto dopo la chiusura dell'esercizio:
  - Indennità di comparto
  - Progressioni orizzontali consolidate
  - Indennità di turno
4. Di demandare all'Ufficio Personale l'invio di copia del presente atto:
  - a. alle R.S.U. aziendali, alle OO.SS. di categoria,
  - b. all'O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;
  - c. la pubblicazione sul sito internet in "Operazione Trasparenza"

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 05-09-2017

Il Responsabile del Settore  
LUCIO MAROTTA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005